



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 198 DEL 15/11/2017

OGGETTO: Ordinanza Sindacale contigibile ed urgente per l'interdizione temporanea dell'Isola di Tavolara e contestuali limitazioni nell'ambito del progetto LIFE Puffinus Tavolara. Secondo intervento di eradicazione dei ratti sull'isola di Tavolara-integrazione dell'ordinanza n° 187 del 19/10/2017 come rettificata dall'ordinanza n° 193 del 06/11/2017.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Olbia è beneficiario coordinatore e l'Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo e la NEMO srl sono beneficiari associati del progetto LIFE12 NAT IT 000416 denominato “Tutela della maggiore popolazione mondiale di Puffinus Yelkouan e contenimento/eradicazione di specie aliene invasive”
- il progetto LIFE Puffinus Tavolara è cofinanziato dall'UE nell'ambito del programma LIFE + 2012 e in data 24/07/2013 è stata stipulata la Convenzione di Sovvenzione tra la Commissione europea ed il Comune di Olbia nel ruolo di beneficiario coordinatore;
- scopo principale del progetto è la tutela della maggiore popolazione mondiale di *Puffinus yelkouan* (berta minore) rispetto alla predazione da parte del *Rattus rattus*;

Richiamate le Disposizioni Comuni previste dal Programma di Finanziamento LIFE ed in particolare l'Azione C1 che prevede l'eradicazione dei roditori a Tavolara mediante distribuzione aerea di esche rodenticide in pellet, contenenti il principio attivo brodifacoum in concentrazione a norma di legge, oltre che mediante somministrazione manuale nei due settori agli estremi dell'isola in corrispondenza delle aree con insediamenti umani;

Richiamato altresì il decreto di autorizzazione in deroga ex articolo 55 del Regolamento UE n.528/2012 per l'utilizzo di esche rodenticide sfuse nell'ambito del Progetto LIFE Puffinus Tavolara, rilasciato dal Ministero della Salute;

Richiamata integralmente l'ordinanza sindacale n. 187 del 19.10.2017 con la quale, al punto n.1, è disposto il divieto di transito e di percorrenza di tutto il territorio dell'Isola di Tavolara, per le date del 24 e 25 ottobre 2017 e per le date del 08 e 09 novembre 2017, con la sola esclusione del personale strettamente coinvolto nell'esecuzione del progetto, dei militari appartenenti alla Stazione VLF NATO Tavolara e dei proprietari degli edifici dell'area di Spalmatore;

Richiamata integralmente la successiva ordinanza sindacale n° 193 del 06.11.2017 a rettifica della suddetta ordinanza n° 187 per la sola parte di cui al punto n. 1, in cui quest'ultima impone il divieto di transito e percorrenza di tutto il territorio dell'isola di Tavolara nelle date del 08 e 09 novembre 2017, che invece è stato consentito visto che il secondo intervento di eradicazione non si è potuto svolgere a causa del maltempo;

Dato atto che sono state fissate le nuove date per il secondo intervento di distribuzione aerea del rodenticida nei giorni 17 e 18 novembre 2017, salvo possibili e non prevedibili condizioni meteorologiche avverse, e che nelle suddette date è necessario istituire il divieto di transito e di

percorrenza di tutto il territorio dell'Isola di Tavolara, con la sola esclusione delle persone autorizzate come sopra specificato;

Considerato che permane la necessità di tutelare la salute e l'incolumità pubblica nel periodo successivo alla rimozione/completa degradazione delle esche sull'isola di Tavolara, continuano a valere i punti 2 e 3 dell'ordinanza sindacale n. 187 del 19.10.2017. Nella fattispecie: il divieto di raccolta e consumo di chioccioline terrestri in tutto il territorio dell'Isola di Tavolara e il divieto di portare sull'isola animali domestici o altri animali non al guinzaglio fino a tutto il mese di dicembre 2017;

Visto l'Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che prevede in caso di minacce in materia di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

Ad integrazione dell'ordinanza sindacale n° 187 del 19.10.2017 come rettificata dall'ordinanza sindacale n° 193 del 06/11/2017, per le ragioni espresse in premessa, il divieto di transito e percorrenza di tutto il territorio dell'Isola di Tavolara per le date **17 e 18 novembre 2017**, con la sola esclusione del personale strettamente coinvolto nell'esecuzione del progetto appartenente al comune di Olbia, all'Area Marina Protetta di Tavolara e alla NEMO srl o da essi incaricato. Sono altresì esclusi da tale limitazione gli enti preposti al controllo sulle operazioni di cui trattasi, i militari appartenenti alla Stazione VLF NATO Tavolara e i proprietari degli edifici dell'area di Spalmatore, nelle aree strettamente pertinenti alle zone edificate.

Resta invariato il successivo contenuto, ossia il divieto di raccolta e consumo di chioccioline terrestri in tutto il territorio dell'Isola di Tavolara, con decorrenza dal 24 ottobre 2017 e fino a tutto il mese di dicembre 2017 e il divieto di portare sull'isola animali domestici o altri animali non al guinzaglio con decorrenza dal 24 ottobre 2017 fino a tutto il mese di dicembre 2017.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia, mezzo PEC o email:

- Al Ministero della Salute;
- Alla RAS, servizio conservazione natura;
- Alla Marina Militare - Stazione VLF NATO Tavolara;
- Al Corpo Forestale Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania;Al Comune di Loiri Porto San Paolo
- Al Comune di San Teodoro
- Al circolo nautico di Olbia,
- Alla Lega navale di Olbia,
- Alla Marina di Olbia,
- Alla Marina di Puntaldia;
- Alla multi service che gestisce la marina di Porto San Paolo
- Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Olbia;
- Al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute – Sassari;
- Ai proprietari dell'Isola di Tavolara;
- Alla lista autorizzati dell'AMP;
- All'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;
- Al Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo;
- Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente;

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

La presente Ordinanza ha validità sino al 31/12/2017 e potrà essere eventualmente reiterata.

AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al TAR Sardegna, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dallo stesso termine.

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente